

**Corso di formazione per Responsabile di Sala SOUP
Febbraio 2020**

**INQUADRAMENTO
NORMATIVO NAZIONALE E
REGIONALE IN MATERIA DI
INCENDI BOSCHIVI E
QUADRO DELLE
COMPETENZE**



**PAOLA PASQUINELLI
REGIONE TOSCANA Settore Forestazione
Ufficio Antincendi Boschivi**




LEGISLAZIONE E COMPETENZE

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI n. 353 del 21 novembre 2000



Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.



LEGISLAZIONE E COMPETENZE

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI n. 353 del 21 novembre 2000



Le Regioni programmano le attività di **prevenzione, previsione e lotta attiva**

- assicurando il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali

- istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP)

LEGISLAZIONE E COMPETENZE

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI n. 353 del 21 novembre 2000



Le Regioni si avvalgono, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;**
- b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato con adeguata preparazione professionale e certificata idoneità fisica.**

LEGISLAZIONE E COMPETENZE

**LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI
n. 353 del 21 novembre 2000**



Su richiesta delle Regioni, il Centro Operativi Aereo Unificato (COAU) interviene, con la sua flotta aerea, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP.

LEGISLAZIONE E COMPETENZE

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI n. 353 del 21 novembre 2000



Legge 21 novembre 2000, n. 353

"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000)

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene inostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previa opportuna intesa.

Art. 2.
(Definizione)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3.
(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della

**QUINDI LA
COMPETENZA IN
MATERIA DI
- PREVISIONE,
- PREVENZIONE
- LOTTA ATTIVA
E' AFFIDATA
ALLE REGIONI**

LEGISLAZIONE E COMPETENZE

LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA n. 39 del 21 marzo 2000



**Definisce in modo preciso
l'ambito di competenza
dell'attività antincendi
boschivi**

2i Agricoltura e foreste

Lr. 39/2000

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del
31.03.2000)

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Definizioni	3

agricolo-f
Art. 30 bis
agricolo-f
(138
Art.
Capo
local
Art.
enti
Art.

IMPORTANTISSIMA
la definizione di
BOSCO
e di
INCENDIO BOSCHIVO

COSA E' UN BOSCO?

DEFINIZIONE BOSCO

Vegetazione arborea forestale spontanea o artificiale

- estensione superiore a 2.000 mq
- larghezza maggiore di 20 mt
- copertura del suolo pari ad almeno il **20%**

Castagneto da frutto

Sugherete

E' assimilata a bosco la vegetazione forestale arbustiva

- estensione superiore a 2.000 mq
- larghezza maggiore di 20 mt
- copertura del suolo pari ad almeno il **40%**

COSA E' UN INCENDIO BOSCHIVO?

IL BOSCO

**LE AREE
ASSIMILATE
A BOSCO**

**Un fuoco, con
susceptibilità
ad
espandersi,
che interessa**

**GLI
IMPIANTI DI
ARBORICOL
TURA DA
LEGNO**

**I TERRENI INCOLTI, I COLTIVI
ED I PASCOLI ENTRO I 50 METRI
DALLE AREE SUDDETTE**

LEGISLAZIONE E COMPETENZE

DEFINIZIONI




LEGISLAZIONE E COMPETENZE

DEFINIZIONI



...BOSCHI...



LEGISLAZIONE E COMPETENZE

DEFINIZIONI



...AREE ASSIMILATE A BOSCO...




LEGISLAZIONE E COMPETENZE

DEFINIZIONI



CASTAGNETI DA FRUTTO



SUGHERETE

LEGISLAZIONE E COMPETENZE

DEFINIZIONI




...IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO...



LEGISLAZIONE E COMPETENZE

DEFINIZIONI

“INCENDIO BOSCHIVO”



LEGISLAZIONE E COMPETENZE

DEFINIZIONI



ALTRIMENTI...



DEFINIZIONI

“INCENDIO DI VEGETAZIONE”

UN FUOCO, CON SUSCETTIBILITÀ AD ESPANDERSI, CHE INTERESSA AREE COPERTE DA VEGETAZIONE, MA NON QUELLE DEFINITE AL PUNTO PRECEDENTE.





ATTENZIONE



**L' INCENDIO DI VEGETAZIONE E' DI
COMPETENZA DEI **VVF****

INCENDI IN **OLIVETI E **FRUTTETI** NON
ABBANDONATI SONO INCENDI DI
VEGETAZIONE**



IMPORTANTE

L'intervento su un incendio che vede la presenza delle tre componenti (AIB – VVF e PC) deve essere realizzato in modo congiunto ed obiettivo, garantendo

ordine di priorità

1. VITE UMANE

2. Infrastrutture e mezzi

3. Bosco

**MA NON DEVE DISTOGLIERE NESSUNO DALLE
PROPRIE COMPETENZE**

(se tutte le forze - anche quella AIB - vengono impegnate per la difesa di infrastrutture e persone e nessuno spenge l'incendio le conseguenze possono essere catastrofiche!)

RIASSUMENDO



COMPETENZE

ATTENZIONE!

**NON SI DICE “INCENDIO DI INTERFACCIA”
MA INCENDIO CHE PRESENTA**

**ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE VALE A
DIRE CHE L'INCENDIO STA INTERESSANDO
ZONE DOVE IL SISTEMA URBANO E QUELLO
RURALE SI INCONTRANO ED INTERAGISCONO.**

**ZONE DI INTERFACCIA URBANO-FORESTA VALE
A DIRE CHE L'INCENDIO STA INTERESSANDO
ZONE DOVE IL SISTEMA URBANO E QUELLO
FORESTALE SI INCONTRANO ED
INTERAGISCONO.**



SUPPORTO OPERATIVO REGIONE - VVF

LE STRUTTURE DECISIONALI (COP/SOUP AIB E COMANDI PROVINCIALI VVF) POSSONO CHIEDERE IL **SUPPORTO OPERATIVO ALL'ALTRO SOGGETTO**




**L'ORGANIZZAZIONE AIB POTRÀ
RICHIEDERE IL SUPPORTO OPERATIVO
AI VVF PER UN INCENDIO BOSCHIVO**



**I VVF POTRANNO RICHIEDERE
SUPPORTO OPERATIVO PER UN
INCENDIO DI VEGETAZIONE
(PURCHÈ AL DI FUORI DI
AREE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, ECC.)**

LA LEGISLAZIONE REGIONALE



Piano Operativo AIB
con validità pluriennale e
possibilità di
aggiornamento annuale

IL PIANO AIB STABILISCE PROCEDURE E
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO
ALLA PREVENZIONE, PREVISIONE E LOTTA
ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

LEGISLAZIONE E COMPETENZE

REGOLAMENTO FORESTALE REGIONE TOSCANA

– DPGR 48/2003




PERIODO A RISCHIO INCENDI




PERIODO A RISCHIO INCENDI – DPGR 48/2003

**E' IL PERIODO COMPRESO
TRA IL 1°LUGLIO E IL 31 AGOSTO
DI OGNI ANNO**

**DIVIETO ABBRUCIAMENTI
e FUOCHI IN GENERE
(legge 116/2014)**



**LA REGIONE PUO', ANCHE PER SINGOLE AREE
OMOGENEE, ISTITUIRE DURANTE L'ANNO ALTRI
PERIODI A RISCHIO**



Nei periodi non a rischio incendi, è consentito effettuare l'abbruciamento di residui vegetali nel bosco previa autorizzazione da richiedere presso l'Ente competente.

PERIODO A RISCHIO INCENDI – DPGR 48/2003

Tutti gli abbruciamenti, in bosco o fuori dal bosco, devono comunque essere sempre eseguiti in assenza di vento (la colonna di fumo deve salire verticalmente) e nel rispetto delle seguenti precauzioni:

- bruciare il materiale in piccoli cumuli (quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri per ettaro). 1 metro stero è 1 m³ vuoto per pieno**
- posizionare il cumulo in spazi ripuliti**
- tenere l'abbruciamento sempre sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo aver accertato il suo completo spegnimento.**

LEGISLAZIONE E COMPETENZE
REGOLAMENTO FORESTALE REGIONE TOSCANA
– DPGR 48/2003



**FUOCO PRESCRITTO,
CONTROFUOCO E FUOCO TATTICO**

LEGISLAZIONE E COMPETENZE
REGOLAMENTO FORESTALE REGIONE TOSCANA
– DPGR 48/2003



CONTROFUOCO E FUOCO TATTICO

ART. 63

E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco.

Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l'accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e il margine dell'area bruciata per mettere in sicurezza l'area interessata dall'evento.

LEGISLAZIONE E COMPETENZE
REGOLAMENTO FORESTALE REGIONE TOSCANA
– DPGR 48/2003



FUOCO PRESCRITTO
ART. 68

Attuazione del fuoco prescritto quale pratica colturale e selvicolturale destinata alla manutenzione delle colture agrarie, dei pascoli, degli arbusteti e dei boschi ove ciò sia ritenuto utile, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.